

Codice A1816B

D.D. 18 gennaio 2023, n. 120

R.D. n. 523/1904 - P.I. 7172 - Richiesta di autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento scogliera esistente e movimentazione di materiale in alveo nel torrente Pesio in comune di Pianfei (CN), località Villandrini. Richiedente: Comune di Pianfei.



ATTO DD 120/A1816B/2023

DEL 18/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – P.I. 7172 – Richiesta di autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento scogliera esistente e movimentazione di materiale in alveo nel torrente Pesio in comune di Pianfei (CN), località Villandrini. Richiedente: Comune di Pianfei.

In data 15/12/2022, con nota assunta al protocollo n. 53340/A1816B, il Comune di Pianfei ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di consolidamento scogliera esistente e movimentazione di materiale in alveo nel torrente Pesio in comune di Pianfei (CN), località Villandrini.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo firmati dall'Ing. Lugi Lerda con studio in Cuneo (CN), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i, costituiti da:

- Allegato 1 – Relazione Tecnica;
- Tavola n. 1 – Corografia;
- Tavola n. 3 – Planimetria catastale;
- Tavola n. 4 – Sezioni stato di fatto;
- Tavola n. 5 – Sezioni sottomurazione scogliera;
- Tavola n. 6 – Planimetria disalveo;
- Tavola n. 7 – Sezioni disalveo;
- Tavola n. 8 – Sezione scogliera;

Dagli elaborati si evince che gli interventi consistono nella fattispecie in:

- consolidamento mediante sottofondazione in blocchi cementati del muro di difesa spondale esistente, della lunghezza complessiva di metri 116 e rifacimento di un tratto di scogliera, previa rimozione del tratto ammalorato, per una lunghezza di 11 metri, in sponda idrografica

sinistra del torrente Pesio;

- movimentazione di materiale litoide per circa mc 620 dalla sponda destra alla sponda sinistra, a rinfianco della scogliera.

Con nota prot. n. 56275/A1816B del 30/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo, come comunicato dal Comune con nota pervenuta in data 29/12/2022 ns. prot. n. 56181/A1816B, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 97 in data 21/11/2022 e pubblicata in data 29/12/2022.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Si da atto che per le opere di difesa spondale ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977,;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Pianfei i lavori di consolidamento scogliera esistente e movimentazione di materiale in alveo, nel torrente Pesio in comune di Pianfei (CN) località Villandrini, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni-prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa sponale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
3. la scogliera in rifacimento dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con l'opera di difesa sponale esistente a monte e a valle, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
4. le opere in progetto dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
8. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
9. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
12. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di 2 anni a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
13. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche esistenti nel tratto oggetto della presente autorizzazione, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia e trasmettere copia del progetto esecutivo con atto di approvazione dello stesso senza che siano apportate modifiche sostanziali rispetto al progetto definitivo di che trattasi.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio